# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 10ª COMMISSIONE

**(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)**

## INDAGINE CONOSCITIVA
## IN RELAZIONE
## AL DISEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA TRIBUTARIA

(articolo 48 del Regolamento)

## Resoconto stenografico

**5ª SEDUTA**

## GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

**(Antimeridiana)**

**Presidenza del Presidente MANCINI**
**indi del Vice Presidente POZZAR**

## INDICE DEGLI INTERVENTI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 91, 98, 101, 102, 103
BONATTI . . . . . 98, 101
BRAMBILLA . . . . . 95, 101
DE MARZI, *sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 97
POZZAR . . . . . 94, 95
ROBBA . . . . . 97
TORELLI . . . . . 94
VARALDO . . . . . 95, 101
VIGNOLO . . . . . 102
MAZZITELLI, *esponente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana Pag.* 94, 95, 98
ROSSI, *esponente dell'Alleanza nazionale dei contadini* . . . . . 98, 102, 103
SERRA, *Vicepresidente della Confederazione generále dell'agricoltura italiana* 91, 95, 97, 98

*La seduta inizia alle ore 10 10.*

*Sono presenti i senatori: Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo. De Vito, Di Prisco, Fermariello, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Torelli, Varaldo, Vignola, e Vignolo.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma del Regolamento, i senatori Ricci, Spigaroli e Palazzeschi, sono rispettivamente sostituiti dai senatori Alessandrini, La Rosa e Zaccari.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*Intervengono in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana il dottor Gian Domenico Serra, vicepresidente della stessa, e l'avvocato Antonio Mazzitelli; e in rappresentanza dell'Alleanza nazionale dei contadini il signor Bruno Bolelli, vicepresidente dell'organizzazione, ed il signor Giovanni Rossi.*

T O R E L L I , *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva disposta in relazione al disegno di legge sulla riforma tributaria.

Ringrazio vivamente il dottor Giandomenico Serra, vicepresidente della Confederazione generale dell'agricoltura, e l'avvocato Antonio Mazzitelli, della stessa Confederazione, di essere intervenuti alla nostra seduta per esporre i punti di vista dell'organizzazione sulla riforma tributaria. Do la parola al dottor Serra per un'esposizione preliminare, alla quale seguiranno eventuali quesiti da parte dei Commissari

*S E R R A* . In premessa, v'è da dire che è indubitata l'importanza della riforma tributaria, attualmente all'esame del Parlamento, sia per le audaci innovazioni che prevede, sia per la sua vastità, estesa a tutti i settori dell'imposizione.

La possibilità di vedere finalmente eliminata l'attuale farraginosa confusione portata dalle innumerevoli imposizioni, dai più disparati enti impositori, dalle continue variazioni in aumento delle aliquote, dall'applicazione di sempre nuove addizionali, con l'introduzione di poche imposte base, non può che essere giudicata favorevolmente.

Non dovrebbero però, come non devono, essere taciute alcune preoccupazioni, in specie per quanto riguarda quelle innovazioni che potrebbero, aumentando il carico fiscale, portare ad una lievitazione dei prezzi dei singoli prodotti.

Pur mantenendo quindi un giudizio sostanzialmente favorevole alla riforma, nel suo complesso, ci permettiamo, qui di seguito, di esporre queste preoccupazioni e perplessità richiamando in merito l'attenzione critica e tecnica del legislatore, in relazione ai diversi punti della riforma stessa.

*Imposta sui redditi delle persone fisiche.*

La nuova disciplina non apporta sostanziali modifiche ai sistemi di determinazione della base imponibile dei redditi agricoli.

Il catasto, pur con tutte le sue ormai note deficienze, resterà sempre come il sistema di accertamento più semplice e, forse (se periodicamente aggiornato), più valido.

Il disegno di legge però, a seguito di un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, per la prima volta ed in casi che saranno tempestivamente determinati, anche la possibilità di « accertamento diretto ».

L'innovazione, pur con qualche preoccupazione, non ci trova su posizioni nettamente negative specie in considerazione del fatto che, finalmente, dovrebbe, se non altro, portare all'abolizione dell'assurda tendenza di considerare, ai fini fiscali, industriali e commerciali delle attività prettamente agricole.

Le nostre preoccupazioni in merito riguardano non il sistema ma il metodo di applicazione dato che, a nostro avviso, all'accertamento diretto del reddito agricolo non è possibile estendere automaticamente tutte le norme contabili dell'accertamento dei redditi industriali e commerciali senza prevedere norme speciali semplificate

che si adattino alle particolari strutture, caratteristiche dei redditi propri del settore.

A nostro avviso, sull'esempio della Francia, occorrerebbe prevedere, a somiglianza di quanto già previsto per i redditi delle imprese minori e dei professionisti, particolari semplificazioni riguardanti di massima:

*a*) l'inapplicabilità dell'accertamento diretto alle imprese agricole che nel biennio precedente, non raggiungano un determinato ammontare di produzione lorda vendibile (in Francia 500.000 nuovi franchi pari a circa lire 62 500.000);

*b*) un regime particolere per gli ammortamenti, gli *stocks*, i movimenti di magazzino, le spese detraibili, eccetera;

*c*) una tenuta semplificata dei libri contabili.

La legge di delega dovrebbe limitarsi a prevedere « particolari semplificazioni per l'accertamento diretto dei redditi agricoli » lasciando al provvedimento delegato l'introduzione di una metodologia più rispondente alle caratteristiche del settore e l'eventuale possibilità di opzione da parte di tutte le imprese agricole.

Ma su un'altra questione, che potremmo definire conseguenziale, è opportuno richiamare l'attenzione e cioè sull'obbligo della ritenuta e della tassazione per rivalsa dei salari corrisposti ai lavoratori manuali agricoli dipendenti.

La normativa in atto esistente contempla l'esonero dalla ritenuta e la totale esenzione per i soli compensi dei lavoratori dipendenti da imprese agricole condotte da persone fisiche.

Sono invece soggetti a tassazione con rivalsa, i compensi degli stessi lavoratori quando essi siano alle dipendenze di imprese condotte in forma societaria, in forma associativa o cooperativistica o comunque assoggettate a ricchezza mobile categoria *B* per i redditi d'impresa.

Tale situazione, anche se corretta da un punto di vista tecnico-fiscale, ha portato e porta tuttora una evidente discriminazione a danno di lavoratori con eguali mansioni e rapporti regolati dallo stesso contratto collettivo.

Sarebbe pertanto auspicabile che nella legge di delega venisse anche prevista con l'esonero della ritenuta per rivalsa l'esenzione da imposta dei compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori agricoli dipendenti.

*Imposta sui redditi patrimoniali.*

Il disegno di legge delega prevede una detrazione dai redditi agrari e dai redditi di impresa delle persone fisiche, di una quota pari al 5 per cento, semprechè il contribuente presti la propria opera nell'impresa e che tale lavoro costituisca la sua occupazione prevalente.

Tale deduzione non può essere inferiore a lire 2.500.000 e avrà un massimo di lire 7.500.000. »

Data l'ampia dizione usata dal legislatore nel classificare i redditi sui quali va operata la detrazione del 5 per cento (redditi agrari e redditi di impresa) la deduzione dovrebbe essere ammessa sia sul reddito dominicale e sia sul reddito agrario.

Ad evitare superflue controversie, una precisazione sull'effettiva portata della norma introdotta è auspicabile, anche perchè i redditi agrari catastali sono del tutto esigui e una loro riduzione del 50 per cento non potrebbe avere che un valore del tutto simbolico e ben lontano dalle lire 2 milioni e 500.000 previsto come minimo esentabile.

*Imposta valore aggiunto.*

Su alcune questioni si ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione e precisamente su quelle relative al credito agrario, al regime speciale per i prodotti agricoli ed ittici, nonchè alla prestazione di servizi ed al sistema normale di applicazione dell'IVA.

Per quanto riguarda la prima questione, il disegno di legge delega (articolo 5 n. 4) si limita a prevedere, in generale, l'assogget-

tabilità all'IVA con l'aliquota del 6 per cento, di tutte le « operazioni di credito ».

In linea generale è da osservare che tale assoggettamento viene a creare una diversificazione tra l'Italia e gli altri Paesi della CEE che non ritengono assoggettabili ad IVA le operazioni di credito.

Comunque, pur essendo dubbio che gli interessi possano configurarsi come il prezzo di un vero e proprio servizio, sta di fatto che, data la dinamica di applicazione dell'IVA, solo nei riguardi degli agricoltori il problema della tassabilità o meno del credito agrario presenterebbe una considerevole rilevanza per l'impossibilità di recupero.

Data la situazione, una previsione di intassabilità delle operazioni di credito agrario sarebbe auspicabile.

Circa il regime speciale per i produttori agricoli, esso diverge sensibilmente sia da quello previsto dalla proposta di III Direttiva comunitaria sia da quello applicato negli altri Paesi della Comunità.

Potrebbe forse assimilarsi, anche se non si identifica, solo a quello applicato dall'Olanda.

In sostanza, in Italia, il regime speciale è fondato sui seguenti presupposti:

1) la cessione dei prodotti agricoli, dal produttore all'industriale o commerciante, avviene in « sospensione d'imposta »;

2) l'IVA pagata a monte dal produttore è considerata già incorporata nel prezzo del prodotto;

3) l'acquirente è tenuto a rilasciare la fattura ed a versare la IVA all'Erario senza alcuna corresponsabilità del produttore;

4) l'acquirente inoltre, è facultizzato ad « operare sulla base del prezzo corrisposto al cedente, la deduzione dell'imposta (pagata a monte dal produttore) mediante apposite quote forfettarie determinate dal Ministero delle finanze, con carattere globale, per singoli settori produttivi » lucrandone il relativo importo senza alcun obbligo di restituzione al cedente o di versamento all'Erario.

L'adozione di un tale sistema, giustificato dall'esigenza di non porre a carico dell'imprenditore agricolo una qualsiasi (anche se elementare e, di fatto, economicamente producente) formalità, potrebbe non produrre effetti distorsivi soltanto nel caso che il produttore avesse (ma, notoriamente, non ha) una tale capacità contrattuale da riuscire ad imporre un prezzo di vendita dei prodotti agricoli, comprensivo delle imposte pagate « a monte ».

Si vuole, in definitiva, negare al produttore agricolo una capacità di sottostare ad elementari formalità, ma gli si attribuisce una capacità contrattuale che, purtroppo, e non solo per cause a lui imputabili, notoriamente non ha.

Non possiamo certo tacere le perplessità sorte tra gli imprenditori agricoli italiani, perplessità che riguardano principalmente:

*a*) il possibile effetto cumulativo dell'imposta per l'impossibilità di trasferire l'IVA pagata a monte sul prezzo;

*b*) l'attribuzione a fondo perduto della quota forfettaria all'acquirente, attribuzione che, in definitiva, comporterebbe una traslazione finanziaria, senza corrispettivo, dal settore agricolo al settore commerciale;

*c*) l'eventuale distorsione nella concorrenza in quanto il commerciante acquirente verrebbe a preferire il prodotto proveniente dall'imprenditore soggetto a regime speciale che gli consentirebbe o di lucrare la forfettaria o di porre, facilmente, in atto una catena di evasione;

*d*) la condizione di inferiorità dei prodotti italiani rispetto ai prodotti similari degli altri Paesi della CEE.

Il prodotto italiano, infatti, giungerebbe alla frontiera gravato di un maggior onere fiscale per l'incorporazione nel prezzo dell'IVA pagata a monte dal produttare dato che del previsto rimborso verrebbe a beneficiare esclusivamente il commerciante esportatore.

Circa la terza questione (prestazione di servizi) sarebbe auspicabile, in specie per gli agricoltori soggetti a regime forfettario, prevedere l'intassabilità o almeno un'ali-

quota agevolata per i servizi resi ad agricoltori e da agricoltori ad altri agricoltori, a somiglianza di quanto già in atto negli altri Paesi della CEE.

Non è infine da sottovalutare l'eventualità che un certo numero di imprese, per imposizione ministeriale o per opzione volontaria da parte delle stesse, siano chiamate ad assolvere l'IVA con il sistema normale a contabilità.

Secondo la normativa prevista dette imprese verrebbero, per quanto riguarda le varie formalità, perequate alle imprese commerciali ed industriali pur presentando aspetti e caratteristiche del tutto particolari.

L'impresa agricola infatti, durante l'intero anno, è costretta ad un continuo periodico esborso di capitali per spese di esercizio, capitali che, teoricamente, verranno recuperati solo al momento della vendita dei prodotti, che, di massima è concentrata in periodi determinati e limitata a due, massimo tre, operazioni annue

In tale situazione le dichiarazioni mensili si ridurrebbero a superflue formalità con risultanze passive quasi costanti

La soluzione più producente sarebbe quella di prevedere, come in atto in altri Paesi della Comunità, una sola dichiarazione annuale da presentare entro e non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Una soluzione di ripiego, che non risolverebbe però la questione, sarebbe quella di estendere alle imprese agricole soggette al regime normale, il sistema forfettario previsto per le piccole imprese.

In breve, lasciando al legislatore delegato, l'adozione di quelle formalità particolari ritenute più idonee, sarebbe auspicabile che, anche per l'eventuale adozione del sistema normale di applicazione dell'IVA in agricoltura, venissero contemplate nella legge delega « speciali formalità semplificate ».

*Imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili.*

La disciplina prevista interessa, in modo particolare, il settore agricolo, pur riconoscendo che, in sede di applicazione, non dovrebbe apportare particolari difficoltà.

Sarebbe auspicabile però che per i trasferimenti di terreni, venisse contemplato un sistema di valutazione semplificato per la determinazione del valore di riferimento in specie nell'eventualità di trasferimenti *mortis* causa.

Concludendo osservo che il settore agricolo, con l'applicazione della riforma tributaria, non auspica nuove agevolazioni od esenzioni, ma richiede soltanto la certezza, per gli imprenditori agricoli, dei loro diritti e dei loro doveri ed un assoggettamento ad imposta che tenga in debito conto il concetto di impresa e le particolari caratteristiche del settore, dove il ruolo predominante è esercitato da un fattore estraneo a tutte le altre attività e cioè « il rischio biologico ».

P O Z Z A R . A me pare che si debba anzitutto prendere atto della chiarezza della esposizione, le cui tesi si comprendono perfettamente.

Da parte mia, vorrei porre una domanda a proposito dell'IVA, là ove è stato detto che una soluzione di ripiego, che non risolverebbe però la questione, sarebbe quella di estendere alle imprese agricole soggette al regime normale, quello forfettario previsto per le piccole imprese. Desidero sapere per quale motivo la Confederazione ritiene che l'adozione del regime forfettario non risolverebbe la questione.

In merito alla imposta sul valore aggiunto, le argomentazioni portate sono, a mio parere, di grande interesse. Il dottor Serra ha parlato di inapplicabilità dell'accertamento diretto alle imprese agricole che nel biennio precedente non raggiungano un determinato ammontare di produzione lorda vendibile (in Francia esso sarebbe fissato per circa 60 milioni di lire). Non vi sembra che questa cifra sia troppo alta rispetto alla situazione italiana?

Infine, relativamente all'imposta sui redditi patrimoniali, il dottor Serra ha dichiarato che la detrazione del 50 per cento dovrebbe essere ammessa sia sul reddito dominicale che su quello agrario; ed ha aggiunto che, ad evitare controversie, sarebbe opportuna una precisazione, anche perchè i redditi

agrari catastali sono modesti e una loro riduzione del 50 per cento non potrebbe avere che un significato simbolico, ben lontano dalle lire 2.500.000 previste come limite minimo esentabile. Vorrei sapere perchè ella, dottor Serra, ritiene che l'attuale dizione del disegno di legge si presti a controversie.

B R A M B I L L A . Vorrei un chiarimento in merito alla proposta di esenzione da imposta dei compensi corrisposti sotto qualsiasi forma ai lavoratori agricoli dipendenti. Si ipotizza un diverso trattamento dei dipendenti da aziende agricole dagli altri? Vorrei avere dei chiarimenti.

V A R A L D O . Desidererei che fosse meglio precisato il concetto espresso circa gli effetti distorsivi del sistema fiscale previsto sul regime di concorrenza con il prodotto estero; se ho ben inteso il commerciante acquirente verrebbe a preferire il prodotto proveniente dall'imprenditore soggetto a regime speciale, che gli consentirebbe o di lucrare la imposta forfettaria o di porre facilmente in atto una catena di evasione.

T O R E L L I . La Confederazione ha manifestato la sua preoccupazione in merito alla condizione di inferiorità dei prodotti italiani rispetto ai prodotti degli altri paesi della CEE. Il prodotto italiano, ha detto il dottor Serra, verrebbe ad essere gravato di un maggior onere fiscale per l'incorporazione nel prezzo dell'IVA pagata a monte dal produttore, dato che del previsto rimborso verrebbe a beneficiare esclusivamente l'esportatore. Quindi, l'IVA verrebbe pagata dal produttore e il rimborso, invece, andrebbe a beneficio di altre categorie?

P O Z Z A R . Questo in effetti è un punto che richiede un certo chiarimento. Se la loro convinzione fosse fondata, tutto il meccanismo crollerebbe.

*M A Z Z I T E L L I* . Noi abbiamo espresso la nostra preoccupazione che un certo numero di imprese agricole — come abbiamo saputo in sede ministeriale, dove è stato puntualizzato questo aspetto — diverse migliaia di imprese verrebbero assoggettate al regime normale dell'IVA. Il provvedimento delegato escluderebbe nel modo più assoluto (così come la III Direttiva comunitaria) dai regimi forfettari delle piccole imprese le imprese agricole che optano per il regime normale. Noi chiediamo che le piccole imprese agricole — che spesso svolgono attività fortemente specializzate — possano optare per il regime normale di applicazione dell'IVA o che possano avvalersi del regime forfettario previsto per le piccole imprese industriali e commerciali, con un *plafond* però di esenzione. Questo tuttavia non risolverebbe compiutamente il problema, perchè anche nel sistema forfettario si ha il fenomeno della incorporazione dell'IVA pagata a monte nel prezzo.

*S E R R A* . Secondo la normativa delegata prevista, all'esportatore verrebbe rimborsata non solo l'imposta da lui pagata, ma anche la quota forfettaria relativa all'imposta pagata dal produttore agricolo, che dovrebbe essere già incorporata nel prezzo del prodotto. Il fenomeno può produrre un'altra situazione di discriminazione tra imprese maggiori, sottoposte a regime normale e pertanto in grado di recuperare l'intera quota di imposta pagata, e imprese minori non in grado di aumentare il prezzo del prodotto di una entità equivalente al valore dell'imposta assolta.

*M A Z Z I T E L L I* . Quanto all'imposta sui redditi delle persone fisiche e alla nostra richiesta dell'inapplicabilità dell'accertamento diretto alle imprese che non abbiano raggiunto un determinato ammontare di prodotto lordo vendibile, chiarirò che in Francia fino al 1970 tutte le imprese agricole di qualsiasi dimensione erano tassate in base ad un sistema catastale; dal 1971 è stata introdotta l'*impôt sur le revenu réel*, applicata con le modalità delle imprese industriali e commerciali, adattate però alle particolari caratteristiche del settore agricolo. Il provvedimento di legge francese rimanda poi a un decreto ministeriale la precisazione dei sistemi di applicazione, decreti però che non sono stati ancora emanati.

Ma in merito alla imposta sui redditi delle persone fisiche, la nostra richiesta prin-

cipale riguarda un regime particolare per gli ammortamenti, lo stocks, i movimenti di magazzino. In Italia abbiamo un regime lineare per gli ammortamenti delle macchine degli impianti e delle attrezzature, ossia ogni anno si pone una certa somma in detrazione. In agricoltura, però, questo sistema si rivela particolarmente ingiusto. Basta infatti pensare che l'impianto di una nuova piantagione nei primi 5-8 anni non dà assolutamente alcun reddito. Bisognerebbe quindi prevedere un ammortamento che vada a colpire il reddito, quando questo ci sarà. Il regime dei magazzini, poi, è influenzato fortemente nel settore agricolo dal rischio biologico dato dalla deperibilità dei prodotti. Inoltre la merce, che nel settore commerciale e industriale può perdere solo una minima parte del valore, nel settore agricolo può perdere notevolmente di valore. Negli avicoli, per esempio, avviene che, dopo il ciclo dei primi tre mesi, il pollame nei due mesi successivi non si accresce di valore, ha una stasi, poi il suo valore decresce rapidamente.

In merito al *plafond* di 500.000 nuovi franchi, esso appare nella situazione italiana indubbiamente esagerato, e in parte lo è anche in Francia. I francesi però intendono colpire solo le imprese agricole di una determinata estensione e importanza. Quindi questo *plafond*, considerato sotto questa visuale, non è ecessivo, in quanto anche da noi abbiamo imprese al limite tra medie e grandi, che come produzione lorda vendibile raggiungono questa cifra. Ritengo che tali imprese in Italia siano circa 2.000. Questo livello potrebbe comunque essere abbassato, ma va considerato il fatto che la legge di riforma introduce un nuovo concetto, l'accertamento diretto, sino ad ora estraneo al settore — avevamo solo qualche attività speciale colpita da accertamento induttivo — e non è prevista in proposito alcuna semplificazione. Cosa vuol dire accertamento diretto? Accertamento diretto con le stesse modalità delle imprese commerciali e industriali. Accertamento diretto uguale ad accertamento induttivo? Chiediamo comunque che si dia alle aziende agricole, specie se si diminuisce il *plafond* francese a 20-30 milioni, un sistema di contabilità più semplificato. In merito la Confederazione ha proposto un sistema di contabilità che, tramite il centro meccanografico, effettui la contabilità per un certo numero di imprese, una contabilità abbastanza chiara, con libri contabili ridotti al minimo e con documentazioni probanti.

Non più tardi del dicembre 1969, la nostra organizzazione ha ricevuto una lettera del Ministero delle finanze, in cui l'agricoltura viene giudicata come un'organizzazione avente lo scopo di prendere il prodotto naturale del bene, senza obbligo di inserimento nel mercato e, quel che più conta, senza obblighi verso il personale dipendente.

Questa la definizione per iscritto pervenuta nel dicembre 1969 alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana, all'Unione nazionale agricoltura e penso anche alla Coltivatori diretti. Ora, di fronte a questo, si comprende che ad un certo punto non solo non abbiamo paura della contabilità ma chiediamo per le imprese agricole un sistema più moderno.

IVA. La distorsione della concorrenza può avvenire in questo senso. La nostra normativa — non tanto della legge delega, quanto del provvedimento delegato che conosciamo — parla di IVA pagata a monte dall'agricoltore già incorporata nel prezzo del prodotto: già incorporata, neanche da incorporare; ma forse è un *lapsus*. Noi diciamo che non è possibile — e non si è mai verificato — che l'agricoltore possa imporre un maggior prezzo per ricuperare l'IVA, sia perchè non ha un forte potere contrattuale, sia perchè le esigenze di mercato impongono di non tenerne conto. Ora, quindi, avremo che il 3 (o il 4, quel che sarà) per cento verrà incorporato nel prezzo del prodotto, con la conseguenza che il commerciante applicherà a sua volta il 6 per cento sul suo prezzo del prodotto. Però, per disposizione del provvedimento delegato, questo commerciante è autorizzato ad applicare in detrazione un *forfait* (calcoliamo il 3 per cento, ossia la metà del sovrapprezzo) che non restituisce all'agricoltore, che lucra quindi egli stesso. Si tratta di una traslazione finanziaria da un settore all'altro. Da notare che ciò avviene solo in Italia. Nella relazione scritta

abbiamo messo anche l'Olanda, la quale, però, presenta una diversità fondamentale. In Italia infatti vengono completamente esonerate dal pagamento dell'IVA (non so con quale vantaggio) le cooperative e le associazioni dei produttori, che in Olanda, invece, sono assoggettate al regime normale. Ed allora che cosa avviene? In Olanda le cooperative e le associazioni ricuperano e lucrano esse l'aliquota del 4 per cento. Indirettamente il beneficio va all'agricoltore, perchè cooperative ed associazioni destinano l'introito alle spese di gestione e la differenza la restituiscono agli agricoltori. Siccome in Olanda il 90 se non il 99 per cento dei prodotti agricoli, alimentari e no, passa attraverso le cooperative, si comprende come questo sia un sistema applicabile e bene in Olanda. Ma non in Italia, dove, purtroppo, per le cooperative passa una minima parte del prodotto agricolo nazionale.

Tutto ciò porta l'Italia a una condizione di inferiorità verso gli altri Paesi. Prendiamo ad esempio l'Italia e la Francia, la quale, per ciò che concerne l'applicazione dell'IVA, è forse la più corretta. In Francia il rimborso lo effettua il Tesoro. Sempre in Francia, non è previsto alcun esonero per le cooperative e le assciazioni. È però previsto che il Tesoro rimborsi alle cooperative e alle associazioni non il 3, ma il 4 per cento, cioè un punto in più, appunto per agevolarle. Il prodotto francese arriva poi al confine con un valore netto da qualsiasi costo fiscale, in quanto l'IVA pagata a monte è stata regolarmente restituita all'agricoltore-imprenditore.

Il prodotto italiano invece quale trafila deve seguire per andare all'estero? Dall'imprenditore passa al commerciante, il quale provvede all'esportazione, ma il provvedimento delegato prevede il rimborso non al produttore bensì al commerciante esportatore.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In sostanza bisognerebbe costituire anche in Italia delle cooperative.

*S E R R A* . Esatto. Non voglio criticare l'esonero alle cooperative ma io, interessato alle cooperative, chiederei per esse la tassazione normale. Ed in tal caso le osservazioni che facciamo sul rimborso della quota a monte avrebbero un valore forse più limitato di quello che hanno oggi. Perchè oggi impressionano, in quel caso forse non impressionerebbero più o comunque di meno.

Dagli studi effettuati dalla Comunità europea, risulta in Germania una imposta media pagata dall'agricoltore del 4,3 per cento. Per la merce esportata, invece, la Germania ha un'aliquota spugna: il tasso è del 9,25 per cento, la detrazione è del 9,25 per cento. Il prodotto agricolo tedesco destinato alla esportazione quando arriva alla frontiera ha diritto a un rimborso del 9,20 per cento. Io mi chiedo se questo, signor Presidente, non sia un premio all'esportazione. E al pari della Germania l'aliquota spugna ce l'hanno il Belgio, il Lussemburgo, l'Olanda. Solo la Francia non ce l'ha. In Italia invece si calcola che la quota a monte non debba arrivare al 3 per cento.

R O B B A . A proposito del rimborso vorrei sapere se l'IVA viene pagata al commerciante esportatore nel suo complesso, cioè comprensiva della quota sborsata dal produttore e di quella aggiunta dall'esportatore, oppure — come mi sembra più logico — soltanto per la differenza fra il prezzo pagato dal produttore e quello realizzato dall'esportatore.

*S E R R A* . Chiarisco con un esempio. Io, imprenditore agricolo, vendo al commerciante acquirente un milione di valore agricolo. Il commerciante acquirente si autofattura — io non sono tenuto — e dice: un milione al 6 per cento uguale 60.000 lire. Non rimborsa la quota a monte all'agricoltore, però dalle 60.000 lire detrae la quota pagata a monte, che è di 30 000 lire, e versa all'Erario le restanti 30.000 lire. Una volta portato il prodotto alla frontiera otterrà non solo il rimborso delle 30.000 lire che ha effettivamente corrisposto all'Erario ma anche delle altre 30.000 lire di quota forfettaria che sono state pagate dall'agricoltore e che egli non restituisce all'agricoltore. È proprio così, è proprio, cioè, il caso fatto dal senatore Robba: il commerciante lucra la parte corrisposta dall'agricoltore produttore.

B O N A T T I . Il guaio è che oggi l'agricoltore non ha alcun potere contrattuale, anzi molte volte deve pregare il commerciante perchè gli acquisti il prodotto. Quindi c'è un arricchimento da parte dell'intermediario, mentre noi vorremmo tagliarlo fuori da questo congegno.

*S E R R A* . Ecco perchè l'avvocato Mazzitelli ha parlato di traslazione finanziaria senza corrispettivo dal settore commerciale a quello agricolo.

B O N A T T I . E dire che siamo già nel campo di aziende di una certa entità. Se trasferiamo il concetto alla piccola azienda la situazione peggiora ulteriormente.

*S E R R A* . Certo, sono le più colpite.

*M A Z Z I T E L L I* . Desidero fare una piccola aggiunta a quanto rilevato dal dottor Serra a proposito del potere contrattuale delle imprese. Io credo che proprio il sistema proposto possa portare alla diminuzione ulteriore del potere contrattuale dei più piccoli agricoltori. Mi spiego. Esistendo determinate aziende sottoposte al regime normale, le quali hanno già la possibilità di togliere dal prezzo del loro prodotto la quota di IVA a monte che viene rimborsata, si potrebbe arrivare in teoria a un duplice mercato: uno delle aziende che appunto hanno questa possibilità e che praticano un prezzo « X », uno costituito dalle altre, cioè dalle aziende più piccole, più deboli, le quali dovrebbero praticare un prezzo « X » più qualche cosa. Ma ciò sarebbe veramente difficile, perchè in un mercato complicato e in cui i più deboli sono gli agricoltori non c'è dubbio che si arriverebbe invece alla necessità per le piccole aziende di adeguarsi al prezzo più basso praticato dalle grosse. Ossia il sistema proposto andrebbe a diminuire ancora di più il potere contrattuale delle piccole aziende.

*S E R R A* . Per quel che riguarda la catena di evasioni, praticamente il concetto principale dell'IVA è di creare un contrasto tra venditore e acquirente appunto attraverso l'imposizione della famosa catena di deduzioni. Che cosa avviene nel settore agricolo? Che l'impresa agricola non ha alcun interesse in quanto è il commerciante acquirente che compila la fattura, che scrive quello che vuole nella fattura, che lucra quella famosa percentuale a monte oppure, per necessità contabili, può aumentare per coprire un ammanco, oppure diminuire, oppure addirittura non compilare la fattura. In questo caso pone in essere una catena di evasioni. Tutto dipende dall'ampiezza del ciclo che il prodotto dovrà percorrere. Manca quindi la certezza iniziale.

P R E S I D E N T E . Ho compreso perfettamente. Vi ringraziamo infinitamente.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,25.*

P R E S I D E N T E . Ringrazio i rappresentanti dell'Alleanza nazionale contadini per essere intervenuti a questa seduta della Commissione che, nel quadro di una indagine conoscitiva, sta ascoltando le proposte e i suggerimenti delle varie associazioni economiche e sindacali in merito al disegno di legge sulla riforma tributaria, sul quale dovrà poi esprimere il proprio parere alla Commissione finanze e tesoro. Vi prego di tenerci, se lo ritenete opportuno, una relazione introduttiva che esponga il vostro punto di vista e i vostri rilievi, dopo di che verranno rivolte dai membri della Commissione richieste di chiarimenti.

**Presidenza del Vice Presidente POZZAR**

*R O S S I* . Ringrazio la Commissione per averci consentito di esporre il nostro punto di vista sul disegno di legge per la riforma tributaria.

Vorrei fare subito una prima osservazione di carattere generale per quanto concerne l'imposizione sui prodotti agricoli e, in particolare, su prodotti d largo consumo popolare. A nostro avviso su questa questione il disegno di legge non è aderente ai princìpi costituzionali. La caratterizzazione di un siste-

ma fiscale si ha evidentemente anche in un giusto rapporto tra imposizione diretta e imposizione indiretta.

Vi è chi afferma che, così come è formulato, il disegno di legge porterebbe ad un aumento dell'imposizione indiretta; altri affermano che il rapporto risulterebbe invariato. Comunque sia, anche accettando la interpretazione più benevola, considerando cioè che il rapporto rimanga invariato — il che già sarebbe grave, perchè lo stesso Einaudi nel 1954 asseriva che la riforma tributaria avrebbe dovuto portare quasto rapporto alla pari — all'interno dell'impostazione indiretta abbiamo un trasferimento di carico fiscale su prodotti di largo consumo popolare, attualmente non assoggettati all'IGE e alle imposte comunali di consumo.

Allo stato, infatti, sono esenti il pane, la farina e le paste alimentari, il latte alimentare, il frumento, il granoturco, le segale e le relative farine; sono poi esenti per uso zootecnico l'orzo, l'avena e altri cereali minori e relative farine, lo zucchero e i mangimi bilanciati. È ben noto infatti il problema che attiene alla zootecnica, l'esigenza di importare bestiame per far fronte al fabbisogno di carni, ed è altresì noto cosa questo comporti per la nostra bilancia dei pagamenti. Il settore è già in una situazione di crisi e una ulteriore imposizione fiscale su questi prodotti fondamentali per l'allevamento del bestiame, la aggraverebbe ancora di più.

Abbiamo poi un altro settore, quello ortofrutticolo, fondamentale per l'agricoltura del nostro paese, per il quale si punta ad una notevole esportazione e il cui valore rappresenta quasi la metà del valore lordo vendibile complessivo dell'agricoltura del nostro paese. Gli ortofrutticoli pagano oggi l'IGE *una tantum* con una aliquota ridotta del 2,3 per cento, mentre con la prevista IVA detta aliquota salirebbe al 6 per cento.

Con la prevista imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, con aliquota del 6 per cento, sulla base dei valori INEA per il 1968, soltanto considerando il pane e i farinacei, il latte alimentare e gli ortofrutticoli, si verrebbe ad avere una maggiore imposizione di 207 miliardi di lire. Se, come si dice, il gettito dell'IVA dovrà essere all'incirca uguale all'attuale gettito dell'IGE e delle imposte comunali di consumo, è evidente, considerando questo dato, che si verificherà all'interno di questo sistema un trasferimento del carico fiscale su prodotti di largo consumo e su prodotti fondamentali per la nostra agricoltura. In nome dell'Alleanza nazionale contadini chiediamo pertanto che si consideri la opportunità di conservare le esenzioni in atto.

Si potranno fare delle obiezioni a questa nostra richiesta — problemi del MEC, altri problemi di carattere tecnico — ma, se veramente si ritenesse opportuno conservare questa fascia di esenzione, non sarebbe certo impossibile mettere in atto un congegno con tassazione tendente a zero o con aliquote modestissime. Vi son del resto già prodotti che non sono tassati con l'IVA.

Vi è poi il problema dell'imposizione a monte della produzione agricola: anche questo può essere risolto, se lo si affronta con vera volontà, con una reale rimborso forfettario di queste imposizioni a monte della produzione.

Vi è poi l'altro settore, quello delle imposte dirette. La riforma in discussione prevede, per i coltivatori diretti, il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sui redditi patrimoniali, sull'incremento di valore degli immobili e, in molti casi, sulle successioni. Come è noto, negli anni passati i coltivatori diretti hanno ottenuto la esenzione dal pagamento dell'imposta di successione, delle imposte e sovrimposte fondiarie e sul reddito agrario per gli assegnatari, i coltivatori siciliani e coloro che hanno acquistato la terra attraverso la legge per la proprietà contadina. Inoltre hanno ottenuto la esenzione dal pagamento dell'imposta sul bestiame, dall'imposta di ricchezza mobile per gli affittuari e la riduzione dell'imposta di registro. Si tratta di tutta una serie di esenzioni a favore dell'impresa agricola nel nostro paese che vanno assolutamente mantenute. Il disegno di legge però non sembra in proposito molto chiaro.

Il metodo di accertamento, per la determinazione dei redditi delle persone fisiche e dei redditi patrimoniail, rimane quello catastale,

col superamento però dei princìpi della ordinatorietà e dell'epoca censuaria unica, vecchi di due secoli.

Erano pirncìpi che intendevano incentivare lo sviluppo dell'agricoltura. Diceva il Messadaglia: « Si deve premiare l'industria e punire l'inerzia », cioè tassare molto dove non c'è reddito, dove non ci sono investimenti, dove non c'è sviluppo, e tassare poco, invece, dove ci sono investimenti e sviluppo dell'agricoltura. È evidente che oggi questi princìpi non hanno alcun valore se ne avevano qualcuno allora — perchè oggi lo sviluppo dell'agricoltura avviene attraverso le incentivazioni dello Stato e altri strumenti più moderni.

Quindi noi consideriamo positivi il superamento di questi princìpi e l'accertamento in agricoltura dei redditi effettivi anche per una ragione di perequazione con gli altri settori produttivi del nostro Paese. Però nel disegno di legge non si fa distinzione fra redditi fondiari, redditi agrari e redditi di lavoro per quanto concerne l'impresa coltivatrice e si considera il reddito del coltivatore come reddito da capitale, cosa che invece nella realtà, come è noto, non è.

Possiamo considerare qualsiasi impresa coltivatrice. Per fare qualche riferimento preciso, abbiamo preso la stima — che era il tema degli esami del secondo anno delle scuole tecnico-agrarie dello scorso anno, sviluppata come esempio da un commissario di tali esami — relativa ad un fondo di 10 ettari della zona del Bardolino, nel veronese, una delle miglioni aziende da questo punto di vista. Che cosa se n'è ricavato? Che una attività che richiede 912 giornate di lavoro l'anno con tre unità attive-uomo impegnate permanentemente come sono impegnati i salariati fissi, dà un reddito complessivo di lire 3.526.000. Se lo dividiamo, abbiamo un reddito mensile per ognuno di queste 3 unità attive-uomo impegnate permanentemente di 90.410 lire. Questo è reddito da lavoro. Non esiste per queste aziende nè per tutti i tipi simili nè reddito fondiario nè reddito agrario; esiste, invece, una sottoremunerazione del lavoro manuale prestato dagli agricoltori in Italia.

Ed allora, per quale motivo si deve considerare quello del coltivatore un reddito da capitale e tassarlo a tutti gli effetti come si tassa il reddito dell'imprenditore capitalista? Nel disegno di legge, là dove si prevede la revisione delle tariffe d'estimo catastale, si fa un passo indietro anche rispetto all'ultima legge, quella del 1939, di revisione degli estimi catastali; vi si dice che nel fare il bilancio dell'azienda tipo per determinare le tariffe d'estimo nelle spese viene dedotta anche la parte che riguarda il lavoro manuale, anche se prestato dallo stesso coltivatore, dallo stesso imprenditore. È evidente che nel caso dell'impresa coltivatrice il beneficio fondiario è sempre relativo, perchè non esiste una rendita del fondo, del capitale fondiario. L'articolo 15 del provvedimento che stabilisce la revisione degli estimi non prevede questa differenziazione, perchè considera il reddito complessivo dell'impresa coltivatrice soggetto all'imposta sulle persone fisiche e sul reddito patrimoniale. Cioè, un reddito di lavoro così modesto viene tassato due volte. Quindi noi chiederemmo di considerare l'esigenza di stabilire che il reddito dei coltivatori è reddito di lavoro soggetto alle stesse imposizioni dei redditi di lavoro degli altri lavoratori dipendenti, attribuito alle singole unità attive del nucleo, perlomeno sino al limite previsto per i lavoratori dipendenti. In tal caso l'impresa coltivatrice da noi presa in considerazione verrebbe a pagare una imposta di 75.000 lire; diversamente verrebbe a pagare molto di più: 813.000 lire fra imposta sulle persone fisiche e sui redditi patrimoniali. Cioè verrebbe a pagare il 23 per cento sui redditi di lavoro.

Un'altra questione è quella dell'imposta sull'incremento di valore, che è un esproprio vero e proprio dell'impresa coltivatrice, perchè l'imposta sull'incremento di valore non viene applicata soltanto ai trapassi di proprietà per compravendita, ma anche per successione. Eppure sappiamo bene che in un'impresa quando lo strumento di lavoro è utilizzato sia dal titolare sia dai familiari, quando il titolare muore e l'azienda passa al figlio non cambia niente, non vi è formazione di una nuova ricchezza, non vi è il passaggio di una nuova ricchezza tassabile. Nonostante ciò si colpisce in un modo veramente eccessivo l'impresa coltivatrice. Abbiamo le stime dei valori fondiari dell'INEA degli ul-

timi 10 anni che danno il raddoppio dei valori fondiari. Abbiamo applicato l'imposta all'impresa veronese già considerata e ne abbiamo avuto una imposizione che è di lire 1.399.566: questo è un vero e proprio esproprio dell'impresa coltivatrice.

Pertanto le nostre richieste possono così essere riassunte. Partendo dalla realtà che l'impresa coltivatrice non produce che un reddito di lavoro, il quale non è che uno strumento di lavoro, tale reddito deve essere tassato come il reddito di lavoro degli altri lavoratori, alle stesse condizioni; cioè si tratta di uno strumento di lavoro che non deve essere tassato come le aree fabbricabili o come altri immobili che producono veramente un incremento di lavoro non guadagnato.

A questo punto si potrebbe anche fare considerazioni d'ordine generale sulla situazione della nostra agricoltura, dell'impresa coltivatrice; ricordate le argomentazioni che a questo proposito vengono sempre portate e illustrate dalle varie parti, per giungere a considerare l'esigenza di non soffocare la spinta alla formazione, allo sviluppo dell'impresa coltivatrice anche associata, per una agricoltura più moderna, più avanzata. Ci sono già delle leggi che favoriscono questo processo. L'ultima legge sulla riforma dell'affitto agrario; le nuove proposte sulla trasformazione della mezzadria in affitto, sono orientamenti che vanno in una certa direzione. A nostro avviso anche la riforma tributaria dovrebbe andare in questa direzione, non in quella opposta.

P R E S I D E N T E . La ringrazio per la sua esposizione.

B O N A T T I . La esposizione che abbiamo ascoltato ci aiuta a capire il dramma che si verrebbe a determinare per la piccola azienda contadina se dovesse passare un siffatto disegno di legge. Non sto qui a ricordarvi — anche perchè l'hanno fatto giustamente, doverosamente, i rappresentanti della categoria — lo stato di disagio anche morale, dei nostri piccoli coltivatori diretti di fronte al dramma di ogni giorno per far fronte alle spese di gestione e per sopportare le molte umiliazioni quando devono collocare i loro prodotti.

Se il presente provvedimento dovesse passare, insieme alle imposizioni applicate ad alcuni beni, quali la farina, il pane, il latte, gli alimentari e i prodotti ortofrutticoli, a niente sarebbe valso il nostro predicare, sollecitare, stimolare anche in nome di princìpi che personalmente, dal punto di vista politico non condivido.

P R E S I D E N T E . Prego il collega Bonatti di rivolgere le domande specifiche.

B O N A T T I . Mi permetto ricordare quanto è stato deciso nella seduta del Consiglio dei ministri dell'altra settimana, circa un disegno di legge che sarà presentato ai due rami del Parlamento per il finanziamento del settore agricolo e che prevede una spesa di 179 miliardi di lire. Lo Stato, da un lato, vorrebbe dimostrare al Paese che compie un notevole sforzo per andare incontro all'agricoltura, dall'altro soltanto su alcune modeste voci — ma importanti per porre in rilievo una scelta politica — ricaverebbe 207 miliardi.

P R E S I D E N T E . Le considerazioni politiche sono riservate al dibattito che faremo dopo le udienze. La prego di fare le domande specifiche.

B O N A T T I . Per quanto concerne il rapporto fra i redditi di lavoro e redditi patrimoniali, domando se la soluzione data dal testo del disegno di legge di riforma risponde a vostro parere alle esigenze del Paese.

B R A M B I L L A . In riferimento ad alcune proposte fatte (si richiede che il reddito dei coltivatori diretti sia considerato reddito di lavoro e assoggettato allo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti), domando in che modo potrebbe avvenire l'accertamento.

V A R A L D O . Non è stato fatto cenno al modo di applicazione dell'IVA. Desidererei conoscere il loro pensiero sull'argomento, dal momento che dai rappresentanti della Confagricoltura è stato rilevato che l'IVA, pagata a monte dal produttore, non verrebbe a questi rimborsata e darebbe luogo ad

un lucro per l'esportatore al momento in cui il prodotto viene esportato. La Confagricoltura, sostiene che questa situazione sarebbe di maggior nocumento per le piccole aziende rispetto alle grandi.

P R E S I D E N T E . Desidero rivolgere ai rappresentanti dell'Alleanza nazionale dei contadini due domande, la prima delle quali riguarda il calcolo fatto a proposito dell'imposta da applicare ad una tipica impresa coltivatrice. Vorrei sapere, cioè, su quali basi l'Alleanza è giunta alla conclusione che l'imposta sui redditi delle persone fisiche — considerando a carico del capofamiglia la moglie e un figlio — raggiunga lire 485.160.

Sempre in relazione a tale argomento, vorrei avere una valutazione sul punto 14 dell'articolo 2 del disegno di legge sulla riforma tributaria, là dove è indicato il criterio della « determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto ».

Desidererei, infine, conoscere il vostro parere sulla validità della norma contenuta al punto 2 dell'articolo 4, là ove si dice che « dal reddito complessivo sono in tutti i casi esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente a norma del numero 14 dell'articolo 2 ».

V I G N O L O . Vorrei fare anzitutto una considerazione di carattere generale: anche nelle osservazioni fatte dall'Alleanza nazionale dei contadini si pone l'accento sulla esigenza di un riequilibrio del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette, punto fermo del quale si vedrà la sorte nei mutamenti che subirà il disegno di legge di delega.

Desidererei ora sepere se l'Alleanza si è fatto carico della necessità di mantenere un certo volume di entrate tributarie; e se pertanto, proponendo sgravi ed esenzioni, ritiene anche di indicare rimedi fiscali alternativi, o meglio su quali categorie debba essere aggravato corrispondentemente il peso dell'imposizione diretta.

*R O S S I* . In merito all'IVA è stato detto che esso costituirebbe quasi un beneficio per la categoria, perchè soggetti alla stessa non sarebbero i produttori ma gli acquirenti. A dir la verità, noi non abbiamo considerato tale aspetto della questione — come invece ha fatto la Confagricoltura — giacchè ci proponiamo la soluzione di un problema più « a monte » e a nostro giudizio più importante: riuscire ad ottenere, cioè, la conservazione dell'esenzione in atto per i principali prodotti dell'agricoltura. È evidente che se dovesse essere accettata la nostra richiesta, risulterebbero superati anche gli altri problemi collegati.

Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Vignolo su come assicurare un'entrata tributaria pari ai 200 miliardi di lire che verrebbero meno conservando la esenzione per i principali prodotti agricoli, noi abbiamo forti dubbi che — così come è congegnata — l'imposta sul valore aggiunto dia un gettito minore di quello attuale pur con l'accoglimento della richiesta dell'Alleanza nazionale dei contadini; a nostro parere, infatti, le entrate dell'IVA saranno notevoli, come del resto è stato posto in rilievo in molti convegni e dibattiti, non ultimo quello svoltosi alla televisione. Tuttavia, se l'esenzione richiesta dovesse risultare riduttiva del gettito preventivato, noi riteniamo che sarebbe possibile far fronte alla minore entrata mediante una maggiore tassazione di beni di consumo non popolare.

Il senatore Brambilla ha chiesto di conoscere quali potrebbero essere le modalità di accertamento nell'ipotesi di parificazione tra il reddito di lavoro agricolo ed il reddito di lavoro dipendente. Noi consideriamo valido il principio dell'accertamento catastale: oggi il catasto è indubbiamente un vecchio « rudere », ma potrebbe divenire un valido strumento nella politica del Paese non solo ai fini fiscali ma anche per la stessa programmazione (potrebbe essere trasformato in catasto probatorio — come è nel Trentino Alto Adige — nell'accertamento e nella definizione della proprietà fondiaria, il che rappresenterebbe già un no-

tevole passo avanti). Siamo, quindi, per il metodo catastale e per l'introduzione dell'accertamento del reddito effettivo sia sotto il punto di vista della quantità che della qualità. In altri termini, come nella valutazione del bilancio di un'azienda diretta da un imprenditore capitalistico si comprendono anche le spese derivanti dal salario corrisposto a braccianti e in genere ai lavoratori dipendenti, altrettanto si deve riconoscere per il bilancio dell'azienda del coltivatore diretto, e non già ritenere valido il lavoro dell'uno e non valido il lavoro dell'altro. Occorre usare lo stesso metro e la stessa misura onde non creare sperequazioni all'interno di una stessa categoria e per non far pagare una parte dell'imposta ai soli coltivatori diretti. Facendo ciò, attribuendo cioè al lavoro del coltivatore diretto lo stesso valore che si corrisponde a quello dei salariati fissi e dei braccianti, non si potrà non convenire che reddito fondiario e reddito agrario nella generalità dei casi non esistono.

Può darsi, per la verità, che talune delle migliori aziende dedite a coltivazioni specializzate conservino il reddito fondiario e agrario, ed in tal caso non v'è dubbio che debbano essere conseguentemente tassate; non è giusto, però, che un modesto reddito di lavoro, quale quello dei coltivatori diretti, sia considerato reddito di capitale e come tale tassato due volte, prima con l'imposta sui redditi delle persone fisiche e poi con l'imposta sui redditi patrimoniali.

Il problema è di stabilire delle norme che consentano la determinazione precisa di questo reddito di lavoro e, poichè nella famiglia contadina abbiamo più unità attive, questo reddito deve essere ripartito tra le singole unità attive.

Sul piano tecnico, purchè il catasto funzioni, l'accertamento è possibile. Per quanto concerne il punto 14 dell'articolo 2, relativo all'imposta sui redditi patrimoniali, vi si parla del reddito effettivo — e su questo saremmo d'accordo — ma va aggiunto che il reddito effettivo va accertato non solo nella sua quantità, ma anche nella sua qualità: il reddito di lavoro va tassato come reddito di lavoro, il reddito fondiario come reddito fondiario. Questo dovrebbe essere ben precisato, mentre non lo è affatto, così come non precisata all'articolo 15 la distinzione tra reddito di lavoro e reddito di capitale.

P R E S I D E N T E . Vorrei che mi fossero chiariti i calcoli fatti per giungere al reddito effettivo nella vostra esposizione.

*R O S S I* . Abbiamo tenuto presente un reddito di lavoro di lire 2.280.000, considerando 2.500 lire al giorno per 912 giornate lavorative complessive. Sommando poi il reddito attribuito al lavoro manuale, con il reddito agrario — lire 682.000 — e il reddito fondiario — lire 564.000 — si ha un reddito complessivo di 3.526.000 lire. Attribuendo poi le 912 giornate di lavoro a tre unità e ripartendo il reddito complessivo fra queste tre unità, si ottiene un reddito *pro capite* di lire 1.175.333, pari a 90.410 lire al mese per 13 mensilità. Come si vede siamo al di sotto del salario medio di un lavoratore dipendente e, quindi, nella pratica il reddito agrario e quello fondiario sono del tutto inesistenti e il coltivatore non solo non ricava nulla per i capitali investiti e per il lavoro direttivo, ma realizza una remunerazione del lavoro manuale suo e dei suoi familiari inferiore a quella in atto per i lavoratori dipendenti. Ciò significa che il fondo non è che un semplice strumento di lavoro e non può essere considerato alla stregua di un capitale in grado, come tale, di generare reidite e profitti.

P R E S I D E N T E . Si tratterebbe di stabilire con esattezza l'esatta interpretazione della dizione « reddito effettivo ». Se questo concetto potesse essere esattamente precisato, anche il vostro discorso potrebbe essere sostanzialmente diverso.

Ringrazio i rappresentanti della Alleanza nazionale contadini del loro prezioso contributo ai lavori della nostra Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine è rinviato alla seduta di oggi pomeriggio.

*La seduta termina ale ore 12,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*
DOTT. ENRICO ALFONSI